

n. 4214/22 R.G.N.R.
n. 7169/22 R.G.GIP



TRIBUNALE di TARANTO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il G.I.P., dott.ssa Gianna Martino,
letta la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 13.02.2024 nei confronti di PALMA Paolo, in atti generalizzato, indagato nel procedimento di cui in epigrafe per i reati di cui agli artt. 380 c.p., 640 c.p., 4 d. l.vo 74/2000;
esaminata l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta da Savino Antonio con atto depositato in data 26.04.2024;
letta la memoria presentata dal difensore dell'indagato in data 16.05.2024;
esaminati tutti gli atti difensivi, le memorie della p.o., e i relativi allegati, versati nel fascicolo delle indagini preliminari;
sciolta la riserva assunta all'udienza camerale;

OSSERVA

Il presente procedimento gemma dalla querela denuncia sporta in data 04.03.2022 dal Sig. Savino Antonio nei confronti dell'Avv. Palma per patrocínio infedele e truffa ai danni degli iscritti al sindacato U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma dei Carabinieri) da egli presieduto.

In particolare, il Savino dichiarava in querela di aver affidato all'Avv. Palma un "*ricorso collettivo*" per il ricalcolo della pensione di alcuni iscritti all' U.N.A.C. da presentare innanzi alla Corte dei Conti, previa diffida nei confronti dell'I.N.P.S., a fronte del quale aveva corrisposto all'avvocato un compenso globale di € 20.000,00 tramite bonifici. A fronte di tale circostanza denunciava l'Avv. Palma di aver falsificato delle procure alle liti, clonando mediante fotocopiatura una procura rilasciatagli dalla stessa p.o., lo accusava di non aver rilasciato fattura per il compenso ricevuto, di aver riscosso onorari pari a € 20.000,00 senza aver mai proposto alcun ricorso alla Corte dei Conti, di aver inviato ai singoli ricorrenti individualmente delle ricevute "false" pari a €100.00 cadauna e di non aver restituito la documentazione a seguito delle revoca dei mandati né la somma percepita a titolo di onorario.

In data 02.04.2022 il Savino presentava ulteriore denuncia querela nei confronti dell'Avv. Palma dichiarando che quest'ultimo avrebbe apposto una firma di autentica in assenza dei ricorrenti e

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'G' and 'M'.

pertanto “falsa”, ribadendo che il predetto avvocato aveva incassato € 20.000,00 a titolo di onorario senza presentare alcun ricorso alla Corte dei Conti e che in seguito alla revoca dei mandati (inviata dal Savino in data 08.02.2022) non aveva provveduto a consegnare la documentazione relativa ai ricorrenti né a restituire il compenso ricevuto. Alla denuncia risultano allegati, in copia, quattro ordini di “postagi” rispettivamente di importo pari a € 1.200,00, € 2.250,00, € 6.000,00 ed € 10.000,00, per un totale complessivo di € 19.450,00 riportante quale causale “ricorso pensioni”. Tale denuncia confluiva nel procedimento R.G.N.R. 6036/22 mod. 44 che veniva riunito al R.G.N.R. 4301/22 mod. 44 per poi confluire nel presente fascicolo a seguito di iscrizione a Mod. 21 di Palma Paolo.

Nell’ambito dell’attività d’indagine delegata dal P.M. alla P.G. in data 05.05.2022 veniva sentito dai Carabinieri del Comando Stazione – di Conversano a s.i. Savino Antonio, il quale pedissequamente confermava tutte le accuse mosse in querela nei confronti di Palma Paolo.

L’odierno indagato, a sua difesa, oltre a presentare denuncia querela nei confronti di Savino Antonio in data 28.03.2022 (dalla quale si originava il procedimento penale R.G.N.R. 3640/2022), depositava nel fascicolo del procedimento *de quo* una serie di memorie difensive e numerosi allegati, con i quali oltre a delineare i rapporti con l’odierna persona offesa portava all’attenzione di questo organo giudicante la sua posizione di persona indagata, al fine di provare la sua estraneità alle accuse mosse dal Savino.

Negli scritti difensivi dell’odierno indagato emerge che il Savino ha più volte dimostrato di apprezzare l’operato professionale dell’Avv. Palma affidandogli diversi suoi incarichi personali, familiari, del sindacato UNAC ed enti ad esso collegati, contrariamente a come il Savino dipinge in querela il difensore indagato (fuorilegge, infedele, incompetente e accaparratore di clientela); ed invero, dalla documentazione prodotta dall’indagato (allegato n. 4 alla querela del 28.03.2022) si evince che il Savino chiedeva insistentemente nei mesi di gennaio e febbraio 2022 al Palma di accettare altri incarichi professionali; più precisamente chiedeva al Palma il suo patrocinio fino alla data del 07.02.2022 ma lui riferiva di rifiutare e dichiarava che già nel Settembre 2021 aveva comunicato al Savino la volontà di portare a conclusione solo gli incarichi già conferitigli per dovere deontologico ma, di voler cessare per il prosieguo ogni rapporto professionale con lui e con gli enti a lui riconducibili; proprio in quella circostanza dichiarava l’indagato che in merito all’attività di ricalcolo pensionistico ex art. 54 dei circa 170 iscritti/aderenti, comunicava che molti di essi non possedevano i requisiti necessari per promuovere il ricorso innanzi alle Corti dei Conti competenti per territorio, e che la carenza dei requisiti avrebbe comportato il rigetto del ricorso con conseguenziale possibile soccombenza delle spese di giudizio. Nonostante l’insistenza del Savino al deposito dei ricorsi, pur in assenza dei requisiti, dichiarava di esplicitare la sua contrarietà al deposito dei ricorsi al fine di tutelare sia gli aderenti patrocinati sia la sua immagine e reputazione professionale. Precisava, inoltre, che contrariamente a quanto da lui



sostenuto era stato proprio il Savino a richiedere ad alcuni dei 170 aderenti / patrocinati una comunicazione di adesione al ricalcolo pensionistico ex art. 54 con la quale chiedeva ad alcuni la somma di € 200,00, comprensiva di iscrizione sindacale pari a € 50,00 nella quale si legge “*Tale costo ridotto è stato possibile in quanto abbiamo ottenuto dalla Corte dei conti di non pagare il contributo unificato*”; ad altri chiedeva la somma di € 500,00 in cui scriveva “*Il costo speciale e scontato, del ricorso, per i soci del sindacato, è di € 500,00 (cinquecento), pro capite, onnicomprensivi del contributo unificato (€ 325,00) da noi anticipato*”. Su tale circostanza l’Avv. Palma precisava che per l’attività di ricalcolo pensionistico ex art. 54 non è prevista la corresponsione di contributo unificato e marca da bollo perché esente *ex lege*.

L’Avv. Palma dichiarava di aver sempre adempiuto ai suoi doveri deontologici ammonendo il Savino dal promuovere azioni temerarie e calunniose e che dall’ 08.02.2022, data in cui il Savino comunicava ufficialmente la revoca dei mandati, riceveva dallo stesso numerose Pec dal contenuto persecutorio, calunnioso e diffamatorio (come si evince dall’allegato n. 20 della querela del 28.03.2022); dichiarava, inoltre, di aver inviato al Savino la documentazione inerente le cause promosse dallo stesso e dagli enti a lui collegati nonché il prospetto delle cause revocate con l’indicazione delle date di udienza e degli adempimenti da svolgere. Inoltre, emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa che l’odierno indagato apprendeva successivamente che l’UNAC non era un sindacato riconosciuto ma si trattava di un’associazione para – sindacale, contrariamente a quanto sosteneva il Savino e a quanto veniva da lui riferito agli associati. Dichiarava di non essersi appropriato indebitamente di € 20.000,00, come sostenuto da p.o., ma di aver ricevuto dagli interessati €100,00 caduno per l’attività professionale espletata in virtù degli incarichi conferiti da ciascuno, e di aver emesso regolari ricevute fiscali (come si evince nell’allegato n. 8 della querela relativo alla documentazione fiscale e calcolo fatture anni 2019 – 2020 2021).

L’odierno indagato riferiva, ancora, di aver sporto in data 08.08.2022 una seconda denuncia nei confronti dell’odierna p.o. a seguito di un’aggressione subita nei pressi della propria abitazione la mattina del giorno 01.08.2022 da parte di Savino Antonio, il quale accompagnato da un altro carabiniere in congedo, De Santin Stefano, lo assaliva con schiaffi e sputi e gli intimava di riconsegnarli la somma di € 20.000,00, ricevuta a titolo di compenso per l’attività professionale svolta. In merito alla vicenda venivano sentiti a s.i. due testimoni, vicini di casa (Ventura Alessandro e De Filippis Vincenza) che confermavano quanto dichiarato dal Palma in querela. Alla predetta querela ne seguiva una terza presentata in data 05.09.2022 per stalking ed una quarta presentata in data in data 16.10.2023 in cui denunciava di essere vittima di un comportamento diffamatorio e persecutorio da parte del Savino.

All’esito dell’analisi di tutta la documentazione versata in atti, sia quella prodotta dalla difesa che quella prodotta *in primis* dalla p.o. a supporto delle condotte denunciate, occorre prendere in



esame, tutti gli elementi obiettivi e riscontrabili nell'ambito dell'attività d'indagine (delegata in data 30.10.2023 dal P.M.) operata dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Taranto della Guardia di Finanza.

In prima istanza deve rilevarsi che i fatti riferiti da Savino Antonio nelle denunce hanno costituito oggetto anche di pubblicazione su siti internet e social (www.malagiustizia.cc ove è anche presente il link "Clicca qui per scaricare modulo per la denuncia" attraverso il quale si accede ad un modulo di denuncia nei confronti dell'Avv. Palma; www.carabinieriindacato.it; pagina Facebook "Unac carabinieri sindacato), sui quali il Savino ha pubblicato immagini e video riguardanti l' Avv. Palma (allegati n. 8/a, n. 8/b, n. 8/c e n. 8/d informativa conclusiva del 10.01.2024).

Nell'ambito dell'attività d'indagine, veniva convocato e sentito dalla P.G. l'odierno indagato il quale consegnava copia di tutta la documentazione comprovante l'esistenza del mandato difensivo (n.171 mandati difensivi, in fotocopia, ai quali risultano allegate le e-mail inviate ai vari assistiti con le comunicazioni inerenti l'aggiornamento dell'attività stragiudiziale inerente il ricalcolo pensionistico, unitamente ai documenti d'identità degli assistiti), l'emissione delle ricevute fiscali per l'attività svolta per conto dell' U.N.A.C. (ricevute fiscali emesse nel 2021 nei confronti dei soggetti dai quali l'avvocato ha ricevuto mandato per un importo complessivo di € 24.087,58) e l'inclusione, in sede di dichiarazione dei redditi, dei compensi percepiti (modello persone fisiche 2022 in cui al rigo LM22 sono indicati ricavi per € 25.270,00).

Nell'ambito della documentazione prodotta vi è prova che l'odierno indagato abbia effettivamente svolto attività di assistenza legale per ciascuno degli iscritti all' U.N.A.C., stante, oltre a quanto innanzi detto, il deposito di tutte le comunicazioni inoltrate dal legale a ciascun assistito in cui vengono caso per caso dettagliate tutte le informazioni utili volte a definire i singoli ricorsi (vedi allegati n. 6.1 / 6.5 allo scritto difensivo del 10.10.2022).

Il P.M. all'esito dell'esame dell'attività d'indagine delegata e sulla base degli accertamenti espletati chiedeva l'archiviazione concludendo che *"Palma Paolo ha effettivamente svolto attività di assistenza legale e di consulenza (che non necessariamente implicano l'avvio dell'azione giudiziaria, essendo il professionista titolato a richiedere il compenso per l'opera professionale prestata anche se questa non si è risolta nella proposizione del ricorso, non avendo il professionista ritenuto la ricorrenza dei presupposti necessari); che i ricavi derivanti da tale attività risultano essere confluiti nella dichiarazione dei redditi Modello Persone fisiche 2022 (periodo d'imposta 2021) identificativo n 23084453209 del 18.09.2022 e che, in ogni caso, gli importi astrattamente sottratti ad imposizione, ben difficilmente potrebbero superare le soglie di punibilità di cui all'art. 4 del d.lvo 74/2000; ritenuta quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono di sostenere l'accusa in giudizio o comunque di formulare una ragionevole previsione di condanna"*.

Avverso la predetta richiesta di archiviazione il Savino proponeva opposizione, personalmente. Prima di procedere all'esame dell'opposizione deve osservarsi, in via preliminare, che l'opponente aveva depositato a mezzo DAP in data 22.10.2024 un'istanza di rimessione nei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. a seguito dell'impossibilità a presenziare all'udienza camerale del 23.09.2024. Istanza che non si ritiene accoglibile per le seguenti ragioni.

L'art. 175 c.p.p., come modificato dalla Legge Cartabia (D. Lgs. 150/2022) prevede un rimedio processuale eccezionale per la parte che, senza sua colpa, non ha potuto rispettare il termine perentorio (previsto a pena di decadenza) per compiere un determinato atto. Con "restituzione nel termine" si fa riferimento all'istituto che permette di eliminare l'effetto che si è verificato a causa del mancato compimento dell'atto nel termine perentorio stabilito dalla legge a pena di decadenza.

La norma è stata modificata dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022). Il comma 1 prende in considerazione una prima ipotesi generale: il pubblico ministero, le parti private (imputato, parte civile, responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) e i difensori possono chiedere la restituzione nel termine previsto a pena di decadenza, quando provano di non averlo potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore. La forza maggiore consiste in un impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e che dipenda da cause a lui non imputabili (ad es., una catastrofe naturale), mentre il caso fortuito consiste in un evento talmente imprevedibile da non consentire di porvi rimedio (ad es., un blocco stradale o un errore di un operatore giudiziario). Tali circostanze è evidente che non ricorrano nel caso di specie. Ed invero, è rinvenibile in atti la prova dell'avvenuta notifica a mani del Sig. Savino Antonio datata 26.08.2024, del verbale di udienza camerale dell'08.07.2024 in cui il G.i.p. disponeva a mezzo P.g. la notifica degli atti introduttivi del presente procedimento contenente il rinvio all'udienza del 23.09.2024. E' evidente, pertanto, che la p.o., essendo venuta a conoscenza circa un mese prima della data di udienza, e risultando in malattia, come da certificato del C.I.M. DI Conversano dal 16.08.2024 al 16.10.2024, avrebbe potuto chiedere nei termini previsti dalla legge un differimento dell'udienza, avanzando istanza a mezzo del proprio difensore o personalmente per legittimo impedimento, nonché esprimere la volontà di voler essere ascoltato.

Altrettanto non può essere accolta un'istanza di rimessione nei termini ex. 175 c.p.p. depositata in data 22.10.2024 adducendo una motivazione ben nota alla p.o. sin dal 16.08.2024 che certamente non può qualificarsi quale "caso fortuito" o "forza maggiore"; inoltre, v'è da dire che la natura camerale dell'udienza e la partecipazione "eventuale" delle parti non depone a favore dell'accoglimento della suddetta istanza. Ed invero, giurisprudenza statuisce che *"In materia di procedimenti in camera di consiglio, l'espressione "sono sentiti se compaiono", contenuta nel comma terzo dell'art. 127 cod. proc. pen., non postula una specifica iniziativa del giudice, ma*



*vincola quest'ultimo solo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare, sicchè, ove la parte non eserciti tale diritto, nè manifesti l'intenzione di esercitarlo, nessuna violazione processuale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga alla decisione senza alcuna audizione della parte stessa. (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 50730 del 29 novembre 2016)”; “Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente **qualora questi ne abbia fatto domanda** e l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli artt. 127, commi terzo e quinto e 409, comma secondo, c.p.p. - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16169 del 11 aprile 2014)”*

Tanto chiarito in ordine alla richiesta della p.o., passando all'analisi degli atti presenti nel fascicolo si osserva come nell'atto di opposizione l'opponente lamentava una carenza dei presupposti giustificativi della richiesta di archiviazione e l'assoluta carenza di indagini affermando che *“il P.M. senza alcuna indagine ha disposto de plano la richiesta di archiviazione”*.

Lamentava la mancata pronuncia del p.m. in merito alla richiesta di sequestro preventivo.

Formulava richiesta di indagini suppletive e nello specifico richiedeva: il sequestro di tutti gli atti falsi posseduti dall'odierno indagato riguardanti i procedimenti oggetto di denuncia nonché il sequestro di tutti i fascicoli processuali in suo possesso; il sequestro del Conto Corrente personale dell'indagato, l'escussione a s.i.t. dei Sig.ri Antonio Savino, Matteo Pietro, Stefano De Santis, Domenico La Forgia.

L'opposizione è inammissibile nonché infondata.

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 410 comma 2 c.p.p.; sul punto conforme giurisprudenza ha più volte avuto modo di chiarire che *“Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari, con la conseguenza che è corretta la pronuncia con cui il GIP abbia dichiarato de plano l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola con riferimento all'insussistenza dei profili richiesti dall'art. 410 c.p.p.”* (Cass. Pen., Sez. V, n. 29486/2018); ed ancora *“L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile, non solo nel caso di omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive, che si richiede siano svolte dal PM, ma anche quando detta indicazione riguardi accertamenti irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla «notitia criminis» o sull'attività già svolta dal PM”* (Cass. pen., sez. V, n. 2052/00), precisando, tuttavia,

che la valutazione del G.I.P. può spingersi fino ad involgere la capacità probatoria delle investigazioni suppletive richieste soltanto laddove la superfluità e la inidoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio siano di immediata evidenza (in termini, Cass. pen., sez. V, n. 13400/16). Orbene, ritiene questo giudice che le investigazioni suppletive richieste siano evidentemente superflue ed inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. Ed invero, l'attività d'indagine richiesta da parte opponente non potrebbe aggiungere al quadro probatorio niente di più di quanto già contenuto nell'attività d'indagine svolta dalla P.G. su delega del P.M. (contenuta nell'informativa del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza nr. 13891 del 10.01.2024), tenuto conto anche di tutta la produzione documentale richiesta ed acquisita dall'indagato. Ed invero, l'indagato ha depositato memorie difensive con copiosi allegati in cui ha provato la correttezza del proprio operato professionale.

Quanto al merito della vicenda, considerato che il giudice è vincolato alla regola di giudizio che gli impone di verificare la infondatezza della notizia di reato, da intendersi nel senso di assoluta mancanza di elementi di prova efficacemente rappresentativi della sussistenza del fatto di reato o della sua attribuibilità alla persona sottoposta alle indagini, a fronte della sperimentazione di tutte le fonti di prova reperibili, anche laddove l'eventuale opposizione presenti evidenti profili di inammissibilità, si osserva quanto segue.

Alla luce della tipologia di rapporto professionale intrattenuto tra il Palma e gli aderenti all'U.N.A.C., presieduto dall'odierna p.o. deve ritenersi condivisibile la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in relazione all'impossibilità di prevedere una ragionevole previsione di condanna dell'indagato, atteso che lo stesso ha prodotto tutte le prove atte a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale prestata nei confronti degli aderenti all' U.N.A.C., l'emissione delle fatture per l'attività svolta pari all'importo di € 100,00 cadauno, l'inserimento dei predetti ricavi nella dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2022 (periodo d'imposta 2021), il mancato superamento delle soglie di punibilità ai sensi dell'art. 4 d. lvo. 74/2000 per gli importi astrattamente sottratti all'imposizione.

In punto di diritto deve precisarsi, quanto ai reati contestati all'odierno indagato, che *“il delitto di patrocínio infedele, di cui all'art. 380 c.p., non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo anche la verifica di un documento agli interessi della parte, che può essere costituita dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli, ancorchè verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino o ne impediscano la prosecuzione”* (Cass. Pen., 8617/20); *“Nell'accertamento del reato di infedele patrocínio il giudice non può limitarsi alla valutazione di singoli atti avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l'attività professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del*

risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele all'obbligo di curare gli interessi della parte alla stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l'adempimento di tale obbligo” (Cass. Pen. 16827/2019); In tema di infedele patrocinio, elemento costitutivo del reato è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, con conseguente irrilevanza dell'attività preliminare od estranea ad esso. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti di un difensore che, ricevuta la notifica di un decreto ingiuntivo, aveva ommesso di proporre opposizione, evidenziando che non poteva ritenersi già instaurata la fase processuale tesa a contrastare la pretesa creditoria) (Cass. Pen. 15318/2019).

Nel caso di specie non risulta dimostrato alcun danno, anzi vi è prova che l'indagato ha scrupolosamente sconsigliato la proposizione dei ricorsi per il ricalcolo pensionistico ex art. 54 in tutti i casi in cui non sussistevano i requisiti di legge, evitando soccombenze giudiziali e condanne alle spese; oltre ad esserci prova di tutta l'attività professionale, giudiziale ed extragiudiziale, espletata nei confronti di tutti gli assistiti (vedi mail inoltrate agli associati - allegato n.6 - 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5); inoltre, ritenuto che elemento costitutivo del reato è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, la fattispecie di cui all'art. 380 c.p. deve ritenersi nel caso de quo non configurabile per mancanza degli elementi costitutivi dello stesso.

In merito al contestato art. 640 c.p. deve altrettanto concludersi per l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato nel *caso de quo*, in quanto le condotte contestate, per come rappresentate in atti, non integrano gli artifici e raggiri volti a configurare il reato contestato; ed invero, nel caso di specie non ricorre alcuna alterazione della realtà volta ad indurre in errore la p.o., trattandosi semplicemente di un rapporto di patrocinio nell'ambito del quale la p.o. ha volontariamente, e senza alcuna induzione in errore, scelto di affidarsi alla tutela legale dell' Avv. Palma, per poi successivamente contestarne e diffamarne l'operato, né sussiste nel caso *de quo* il conseguimento di un ingiusto profitto, avendo l'odierno indagato provato di aver percepito dei compensi per l'attività professionale giudiziale ed extragiudiziale svolta in favore dei consociati aderenti all' U.N.A.C., sconsigliando scrupolosamente la presentazione dei ricorsi per il ricalcolo pensionistico a coloro che non possedevano i requisiti di legge; la giurisprudenza afferma in merito *“Nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli artifici e raggiri deve necessariamente precedere l'induzione in errore ed il conseguimento dell'ingiusto profitto”* (Cass. Pen., Sez. II, n. 9197/2017); *“Nell'ottica del reato di cui all'art. 640, l'attività fraudolenta deve generare come risultato l'errore della vittima. L'errore, in questa prospettiva, è dunque una falsa rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà, a cui il soggetto passivo è stato indotto dagli artifici e raggiri posti in essere*



dall'agente. Ciò che contraddistingue l'errore, nella truffa, è quindi la peculiarità di essere, ad un tempo, causa dell'atto di disposizione patrimoniale della vittima ed effetto degli artifici e raggiri" (Cass.Pen., Sez. 2, 8471/2019).

Ed infine, anche il contestato reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D. l.vo. 74/2000 deve ritenersi insussistente nel caso *de quo* posto che vi è prova che i ricavi derivanti dall'attività esercitata risultano confluiti nella dichiarazione dei redditi Mod. Persone Fisiche 2022 (periodo d'imposta 2021) id. n. 23084453209 del 18.09.2022 e che ad ogni modo gli importi astrattamente sottratti ad imposizione, difficilmente potrebbero superare le soglie di punibilità previste dalla predetta fattispecie.

All'esito del vaglio istruttorio deve ritenere questo giudice che l'odierno indagato abbia effettivamente svolto un'attività di assistenza e consulenza nei confronti di tutti gli aderenti all'U.N.A.C. che avevano conferito lui mandato per il ricalcolo pensionistico ex art. 54, esercitando un'attività meramente extragiudiziale, nei casi in cui, per deontologia professionale abbia ritenuto opportuno non presentare il ricorso dinanzi alla Corte dei Conti per mancanza dei requisiti ex lege, evitando di promuovere ricorsi inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto che avrebbero comportato la conseguente condanna alle spese di lite ed un'eventuale azione di rivalsa nei suoi confronti per responsabilità professionale.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra argomentato si ritiene che la richiesta di archiviazione debba essere accolta, non essendo stati acquisiti nel corso delle indagini preliminari elementi tali da consentire di formulare una ragionevole previsione di condanna.

P.Q.M.


visti gli artt. 409, 410, comma 2 c.p.p.

dichiara l'inammissibilità della proposta opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento di cui in epigrafe e la restituzione degli atti al Pm.

Autorizza, fin d'ora, il rilascio di copie ex art. 116 c.p.p. agli aventi diritto che ne facciano richiesta.

Taranto, 31.03.2025

Il GIP
dott.ssa Gianna Martino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SEZIONE GUP
Taranto il 31 MAR. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adriano De Gino



